

Statuto sociale – approvato dall'Assemblea dei Soci il 29/06/2009

Titolo I

Costituzione - denominazione - sede - durata

Art.1 - DENOMINAZIONE.

[1] E' costituita la società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata "Tennacola S.p.A.".

Art.2 - SEDE.

[1] La società ha sede in Sant'Elpidio a Mare.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune, nonché di istituire, anche altrove, sia in Italia che all'estero, uffici, filiali, succursali, stabilimenti, agenzie e rappresentanze e di sopprimerli.

La società, nel rispetto delle disposizioni di legge, può istituire sedi secondarie anche altrove in Italia e all'estero e/o sopprimere quelle esistenti.

Art.3 - DURATA.

[1] La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge al momento vigenti per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Titolo II

Oggetto

Art.4 - OGGETTO SOCIALE.

[1] La società ha per oggetto la gestione del Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua, ad uso civile ed industriale, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

[2] Le attività sociali potranno essere svolte direttamente, in concessione, appalto o qualsiasi altra forma ammessa dalla legge e senza limiti territoriali per quanto consentito dalle leggi vigenti.

[3] La società per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, potrà altresì affidare a terzi singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive.

Titolo III

Capitale sociale - azioni soci

Art.5 - CAPITALE SOCIALE.

[1] Il capitale sociale è fissato in Euro 22.500.000 (ventidue milioni cinquecentomila) ed è diviso in n. 45.000 (quarantacinquemila) azioni nominative del valore nominale di Euro 500 (cinquecento) cadauna.

[2] Il capitale sociale sarà costituito da denaro e/o da beni o da crediti nei modi e nelle forme di cui all'art. 2342 del Codice Civile.

[3] Non è ammessa la cessione a soggetti privati di quote di partecipazione al capitale sociale.

[4] Le azioni e/o i diritti di opzione sono trasferibili solo ad Enti Locali soci o ad altri Enti Locali che affidino alla società la gestione di servizi pubblici di cui sono titolari.

[5] A ciascun azionista, sarà in ogni caso fatto divieto di possedere, in via diretta od indiretta, una partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale. Tale limite va applicato in relazione alle partecipazioni complessivamente possedute dal relativo gruppo di appartenenza, che comprende soggetti controllati o collegati ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

[6] I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che lo stesso reputi opportuni. A carico dei soci ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del c.c..

[7] Per la copertura del fabbisogno finanziario della società, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale nonché finanziamenti ad altro titolo, da considerarsi infruttiferi ed improduttivi di interessi salvo non risulti diversamente dal titolo ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 385/1993 e della delibera del C.I.C.R. del 3/3/1994 (G.U. n.58 del 11/3/94).

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società salvo apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Qualora, quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento fruttifero, per necessità gestionali, sarà riconosciuto ai soci un tasso d'interesse, fissato in accordo fra le parti anche avendo a riferimento un tasso fisso.

Art.6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE - DIRITTI DI OPZIONE.

[1] Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art.5 del presente Statuto.

[2] In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale stesso. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del c.c. è fissato in 120 (centoventi) giorni.

Art.7 - REQUISITI DEI SOCI.

[1] Possono essere ammessi a divenire soci i Comuni e le unioni dei Comuni o Enti Pubblici territoriali aventi riferimento al territorio di operatività della presente società.

[2] L'ingresso delle società potrà avvenire a seguito di aumento di capitale sociale oppure a seguito di trasferimento di azioni del capitale stesso.

[3] L'ingresso di ciascun nuovo socio deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con manifestazione di gradimento. La qualità di azionista costituisce di per sé adesione all'atto costitutivo della "Tennacola S.p.A." e comporta la soggezione alle norme del presente Statuto.

Art.8 - AZIONI.

[1] Le azioni sono nominative ed indivisibili, conferiscono ai loro possessori uguali diritti, ciascuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

Art.9 - LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI.

A) CLAUSOLE DI GRADIMENTO.

[1] In caso di alienazione di azioni, i soggetti acquirenti dovranno preventivamente chiedere il gradimento del Consiglio di Amministrazione.

[2] Il Consiglio di Amministrazione esprimerà il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta.

[3] Il gradimento sarà negato ove il Consiglio di Amministrazione accerti:

1) che l'acquirente delle azioni non sia in possesso dei requisiti di capacità economica, tecnica, e finanziaria idonei al perseguimento dell'oggetto sociale della "Tennacola S.p.A." ai sensi del comma 3° dell'art.7 del presente Statuto;

2) che l'acquirente sia incorso in protesti, in fallimenti, in procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni ed in ogni caso allorquando manchi di affidabilità commerciale ed il suo ingresso possa recare nocumento all'immagine della "Tennacola S.p.A." verso i terzi;

3) che i soggetti si trovino in una posizione di oggettivo conflitto di interessi con la società.

[4] In mancanza del suddetto gradimento il trasferimento è inopponibile alla "Tennacola S.p.A.".

B) DIRITTI DI PRELAZIONE.

[5] Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni, delle obbligazioni convertibili o dei diritti di opzione di cui all'art. 2441 c.c. a terzi sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente.

[6] L'azionista che intenda trasferire a terzi in tutto o in parte le proprie azioni o diritti di opzione dovrà darne previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione con raccomandata A.R., specificando il numero delle stesse che intende trasferire, il nome del potenziale acquirente, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.

[7] Il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione a tutti i soci, offrendo loro in prelazione le suddette azioni e diritti.

[8] I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R., indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni e/o i diritti offerti in vendita.

[9] Il Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione a tutti i soci ed all'offerente, a mezzo di raccomandata A.R., delle proposte di acquisto pervenute.

[10] Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, le azioni e/o i diritti saranno attribuiti agli stessi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della "Tennacola s.p.a."

[11] I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo pattuito entro 90 (novanta) giorni dal giorno in cui il diritto di prelazione risulta esercitato.

[12] Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure sopra indicate il diritto di prelazione, le azioni e/o i diritti saranno liberamente trasferibili al soggetto acquirente previa procedura di cui alla lettera A) entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del periodo di esercizio della prelazione.

[13] Le disposizioni del presente articolo devono preservare, in ogni caso, le condizioni di cui all'art.5, terzo comma, del presente Statuto.

Art.10 - OBBLIGAZIONI.

[1] La Società potrà emettere obbligazioni, nei limiti e con le modalità previste negli artt.2410 e segg. del c.c..

Titolo IV Organi della società

Art.11 - ORGANI DELLA SOCIETA'.

[1] Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'Assemblea;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Collegio Sindacale o il Revisore Contabile o la Società di Revisione.

Eventualmente la società può nominare:

- g) il Comitato Esecutivo;
- h) l'Amministratore Delegato.

Art.12 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.

[1] L'assemblea generale è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

[2] L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria a norma di legge.

[3] L'assemblea è composta da un rappresentante nella persona del Sindaco per ciascun Comune e dal Presidente per le Unioni di Comuni o comunque da rappresentanti degli Enti Territoriali.

[4] La cessazione dalla carica di Sindaco, come la variazione del rappresentante legale, comportano l'automatica decadenza della funzione di componente dell'assemblea della società ed il subentro del nuovo rappresentante.

[5] Ciascun Sindaco del Comune socio, che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, nei limiti di quanto previsto dall'art.14 comma 3 del presente Statuto. In tal caso, tuttavia, un socio di parte pubblica non può farsi rappresentare da un socio o da un delegato di parte privata e viceversa.

[6] L'Assemblea non ha termini di durata; essa si rinnova automaticamente nei suoi componenti per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto dei Comuni delle Unioni dei Comuni o degli Enti Territoriali.

Art.13 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE.

[1] L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Marche, mediante lettera raccomandata A.R., o per fax, o per email, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviata ai soci e ai componenti il Collegio Sindacale, al domicilio risultante dal libro soci e dagli altri libri sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui l'assemblea in prima convocazione non risulti legalmente costituita. L'assemblea di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e deve svolgersi entro 30 giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione.

[2] In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

[3] L'assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere elevato dall'organo amministrativo sino a 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 del c.c.

[4] L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge ovvero qualora ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal Consiglio di Amministrazione ed a richiesta delle minoranze ai sensi dell'art. 2367 c.c..

[5] La convocazione dell'Assemblea deve altresì essere fatta senza ritardo quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Art.14 - PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE SULLE ASSEMBLEE.

[1] Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto.

[2] E' vietata la partecipazione di estranei all'Assemblea, salvo la presenza di soggetti ammessi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

[3] Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio o soggetto delegato ai sensi del comma quinto dell'art. 12 del presente Statuto, purché non sia un Amministratore o un membro del Collegio Sindacale o un dipendente della "Tennacola s.p.a.", ai sensi dell'art.2372 c.c.. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un altro socio.

[4] Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della "Tennacola s.p.a." ai sensi dell'art. 2373 c.c..

[5] Le modalità di voto nelle Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie sono, di volta in volta, indicate dal Presidente dell'Assemblea. Le nomine alle cariche sociali sono fatte per scrutinio segreto, salvo che non avvengano per approvazione unanime.

Art.15 - ASSEMBLEA ORDINARIA - COMPETENZE, FUNZIONI E MAGGIORANZE.

[1] L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina gli Amministratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i membri ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- c) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, per quanto non stabilito dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- d) conferisce e revoca, previa audizione del Collegio Sindacale, l'incarico alla Società di Revisione in caso di certificazione obbligatoria o volontaria del bilancio e ne accorda il compenso.

[2] L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

[3] In entrambi i casi l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

[4] In deroga alle previsioni contenute nei commi 2° e 3° del presente articolo, gli Amministratori e i Sindaci sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Art.16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA - COMPETENZE, FUNZIONI E MAGGIORANZE.

[1] L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- b) sull'emissione di obbligazioni, anche convertibili in azioni ai sensi dell'art.2420-bis c.c., mantenendo, per queste ultime, i requisiti dei soci di cui all'art.7 del presente Statuto;
- c) sullo scioglimento della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- d) sulle variazioni del capitale sociale;
- e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

[2] L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Le modalità di voto nelle Assemblee Straordinarie sono, di volta in volta, indicate dal Presidente dell'Assemblea.

Art.17 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA.

[1] L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dai soci in seno alla stessa.

[2] In assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal socio più anziano.

[3] Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai soci intervenuti all'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria qualora il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

[4] Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- a) constatare la validità della costituzione assembleare, il diritto degli intervenuti a partecipare alla seduta ai sensi dell'art.2370 c.c., la regolarità delle deleghe, il corretto esercizio del diritto di voto;
- b) stabilire le modalità di votazione dei punti all'ordine del giorno;
- c) sovrintendere e coordinare l'attività dell'Assemblea e assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle direttive da questa impartite, nonché il compiuto svolgimento e trattazione dei punti posti all'ordine del giorno nella convocazione;
- d) sottoscrivere, per ciascuna seduta, il relativo verbale, unitamente al Segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee;
- e) nominare, se necessario, due scrutatori.

Art.18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE, DURATA, REQUISITI, MODALITA' DI NOMINA, INCOMPATIBILITA'.

[1] Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.

[2] Gli Amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili, salvo il verificarsi di cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c. e sono revocabili per giusta causa dall'Assemblea in qualunque tempo.

[3] I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti dall'Assemblea fra coloro che possiedano una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per esperienze maturate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Restano ferme le incompatibilità in merito ai requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge.

[4] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri membri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se viene meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e ad esso subentra il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 c.c., che deve altresì convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

Art.19 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

[1] Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente, il quale nomina nella prima seduta il Consigliere cui affidare le funzioni di Vice-Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

[2] Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo reputi necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.

[3] La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail da inviare almeno tre giorni prima dell'adunanza ovvero, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

[4] Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

[5] Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci Effettivi o il Revisore Contabile se nominato.

Art.20 - RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE.

[1] Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale attiva e passiva di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa.

[2] La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza al Vice-Presidente e/o all'Amministratore Delegato e al Direttore.

Art.21 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

[1] Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà utili al raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei Soci.

[2] Il Consiglio di Amministrazione in particolare ha competenza a:

- a) deliberare in merito a modalità, tempi e termini per le eventuali assunzioni di personale dipendente ed adottare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale dipendente, ivi compreso il Direttore;
- b) deliberare in merito alla scelta di eventuali collaboratori e consulenti esterni, per le nomine diverse da quelle conferibili dal Direttore Generale ed in ogni caso previo parere non vincolante di quest'ultimo;
- c) predisporre eventuali bilanci di previsione, budget annuali e pluriennali;
- d) stipulare contratti che non rientrino nella gestione ordinaria della società;
- e) assumere finanziamenti a medio lungo termine;
- f) apportare modifiche sostanziali alle politiche gestionali, produttive e di marketing della società;
- g) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali;

- h) deliberare in merito alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, in merito a compromessi e transazioni e potrà altresì nominare arbitri amichevoli compositori;
- i) deliberare in merito ad eventuali rimborsi spese e a gettoni di presenza per la partecipazione dei soci alle assemblee.

[3] Il Consiglio di Amministrazione dovrà chiedere preventivo assenso all'Assemblea Ordinaria dei soci ogni qualvolta l'esercizio dei propri poteri comporti operazioni il cui valore, per singolo oggetto o contratto, sia superiore ad Euro 2.500.000 (due milioni cinquecentomila).

[4] Restano a carico del Consiglio di Amministrazione, oltre alle funzioni espressamente previste in capo all'organo amministrativo dall'art. 9 dello Statuto, anche quelle non delegabili ai sensi dell'art. 2381 del c.c., come la redazione del bilancio (art. 2423) e le attribuzioni spettanti agli amministratori in relazione alla riduzione del capitale per perdite (art. 2446) o al di sotto del limite legale (art. 2447).

[5] Ferme restando le competenze attribuite dall'art. 26 del presente Statuto al Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri un Amministratore Delegato determinandone i poteri.

[6] Il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso delegare il Direttore Generale o l'Amministratore Delegato o il Comitato Esecutivo per il compimento di singoli atti, anche di propria competenza, quando tale delega sia reputata opportuna, in relazione all'oggetto o alla natura dell'atto.

[7] Resta inteso, infine, che il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire istruzioni al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale e può, in qualsiasi momento, revocare la delega conferita, revocarne gli atti o sostituirsi ad essi nel compimento diretto delle operazioni sociali.

Art.22 - RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPENSO.

[1] Gli Amministratori rispondono dell'adempimento dei loro doveri ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395 del c.c..

[2] Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso spese sostenute per ragione del loro ufficio, spetta un trattamento di fine mandato pari all'indennità mensile o a una frazione della stessa rispettivamente per ogni anno intero di mandato o frazione di anno.

Art.23 - COMITATO ESECUTIVO.

[1] Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ordinarie, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri eletti dallo stesso.

[2] Ai singoli membri del Comitato Esecutivo possono essere attribuite anche deleghe separate.

[3] Le riunioni del Comitato Esecutivo sono indette con le stesse regole di cui all'art.19 del presente Statuto e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

[4] Le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

[5] Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono assistere i Sindaci e partecipa, con parere consultivo, il Direttore Generale.

[6] Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale.

Art.24 - DIRETTORE GENERALE.

[1] La direzione della società è affidata ad un Direttore Generale.

[2] Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata, fra persone di comprovata esperienza, competenza e qualificazione professionale e/o amministrativa, per funzioni svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici ricoperti.

Art.25 - DURATA ED INTERRUZIONE DELL'INCARICO DI DIREZIONE.

[1] Il Direttore Generale è assunto per un triennio e può essere riconfermato, di triennio in triennio, con delibera del Consiglio di Amministrazione da redigersi entro il termine di 180 (centottanta) giorni antecedenti la scadenza del triennio.

[2] Durante il triennio il Direttore Generale non può essere licenziato se non per giusta causa riguardante la sua funzionalità, quando esiste un concreto interesse della società ed il licenziamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti.

[3] I motivi del licenziamento dovranno essere contestati personalmente per iscritto al Direttore Generale da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con invito a presentare entro un congruo termine, non inferiore a dieci giorni, le proprie difese da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Art.26 - ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE.

[1] Il Direttore Generale:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) esegue i provvedimenti attinenti all'efficienza e alla funzionalità dei vari servizi aziendali e al loro sviluppo;
- c) formula ed istruisce proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può richiederne la convocazione al Presidente;
- d) formula ed istruisce proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, partecipa alle sedute del Comitato stesso e può richiederne la convocazione al Presidente;
- e) provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili al funzionamento normale della società;
- f) presiede le aste e le licitazioni private, stipula i contratti, con possibilità di delegare tale funzione ai dirigenti della società;
- g) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- h) dirige il personale della società;
- i) assume dipendenti a tempo determinato (per il periodo massimo di 6 mesi) e attribuisce incarichi professionali a collaboratori esterni per importi annui non superiori ad Euro 5.000 (cinquemila - IVA esclusa);
- l) adotta le misure disciplinari inferiori alla sospensione cautelativa del servizio del personale, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e di licenziamento;
- m) interviene nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;
- n) previo assenso del Consiglio di Amministrazione, decide in merito ad opposizioni e reclami in materia di tasse e imposte e transige su vertenze e liti;
- o) rappresenta la società in giudizio, previa delega in tal senso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito a vertenze e liti aventi carattere tecnico.

Art.27- VICE DIRETTORE.

[1] Il Direttore Generale ha la facoltà di nominare un Vice Direttore scelto, per un tempo determinato, fra i dipendenti della società.

[2] Il Vice Direttore sostituisce il Direttore nei casi di vacanza, di assenza o impedimento di quest'ultimo.

[3] Con regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, vengono determinati i criteri, i requisiti e le modalità dell'incarico.

Art.28 - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA.

[1] Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei soci e si compone di tre membri Effettivi, fra i quali viene scelto il Presidente, e due membri Supplenti.

[2] I Sindaci dovranno essere dotati dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro dei Revisori Contabili;
- b) iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno tre anni.

[3] Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

[4] Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate dagli artt. 2397 e ss. del c.c..

[5] In presenza dei presupposti di legge, il Collegio Sindacale provvede anche al controllo contabile della società.

Titolo V Bilancio ed utili

Art.29 - BILANCIO.

[1] L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

[2] Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio ai sensi degli artt.2423 e segg. del Codice Civile, formato secondo le leggi vigenti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale.

[3] Il bilancio con la relazione sulla gestione deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve discuterlo.

[4] Il suddetto bilancio con la relazione di gestione dell'organo amministrativo e con la relazione del Collegio Sindacale deve restare depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la detta Assemblea di discussione.

Art.30 - UTILI.

[1] Gli utili risultanti dal bilancio, al netto delle imposte, saranno ripartiti come segue:

- a) una quota pari a quella prevista dalle leggi vigenti viene previamente dedotta per destinarla al fondo di riserva legale, sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2430 c.c.;
- b) il 10% (dieci per cento) verrà accantonato ad un fondo di riserva statutaria;
- c) la quota restante verrà assegnata in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

[2] Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal giorno che viene annualmente stabilito dallo stesso.

[3] Il diritto agli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili si prescrive in favore della società.

Titolo VI Modificazioni dell'atto costitutivo, scioglimento e liquidazione

Art.31 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

[1] In ogni caso di scioglimento, a qualunque causa esso sia dovuto, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più Liquidatori, determinandone i poteri, gli emolumenti e dettando le norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e segg. del Codice Civile.

[2] In caso di scioglimento, il patrimonio della società e gli eventuali fondi di riserva verranno ripartiti tra i singoli soci, fatti salvi i diritti di terzi e previa detrazione delle passività, in ragione delle rispettive partecipazioni, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalle vigenti e future disposizioni in materia di servizio idrico integrato e degli altri servizi gestiti.

Titolo VII Aspetti legali

Art.32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

[1] Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali o i Liquidatori, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del Giudice Ordinario, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri.

[2] Gli arbitri saranno nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della società tra gli iscritti agli Albi Professionali di legge.

[3] Il Collegio arbitrale funzionerà e giudicherà secondo i dettami e le norme di cui agli art. 806 e seguenti del c.p.c..

[4] Gli arbitri dovranno comunicare alle parti la propria determinazione entro novanta giorni dal termine dell'ultima accettazione dell'incarico a mezzo lettera raccomandata.

[5] Al procedimento arbitrale e all'impugnazione del lodo arbitrale si applicano le disposizioni degli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 5/2003 e del Codice di Procedura Civile.

Art.33 - FORO COMPETENTE.

[1] L'autorità giudiziaria territorialmente competente sulle controversie che dovessero insorgere tra la società e i terzi è il Foro di Fermo.

Titolo VIII

Disposizioni generali

Art.34 - CLAUSOLA DI RINVIO.

[1] Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di società.